

Dipartimentio federale dell'economia della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Qualifiche professionali UE/AELS

Procedura di dichiarazione e di verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi dell'UE/AELS FAQ all'attenzione delle autorità competenti

(Domande poste durante il seminario del 7 e 12 febbraio 2013, completate dalle domande/osservazioni dei Cantoni durante l'indagine conoscitiva)

Nota Bene:

Le seguenti risposte rispecchiano l'interpretazione della SEFRI sulla LDPS, sull'ODPS e sulla direttiva 2005/36/CE. Fungono da guida per le autorità competenti e non prevalgono né sull'eventuale applicazione concreta dei tribunali né su una futura posizione ufficiale della SEFRI.

I. Gestione dei termini

1. La Confederazione e i Cantoni devono rispettare gli stessi termini?

Sì, i termini sono gli stessi, stabiliti dall'articolo 2 capoverso 2 LDPS, il quale rinvia all'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE.

La base legale per le autorità cantonali è l'articolo 7 paragrafo 4 secondo comma della direttiva 2005/36/CE (se non hanno recepito la procedura nella legislazione cantonale), mentre le autorità federali si basano sull'articolo 2 capoverso 2 LDPS e sull'articolo 5 segg. ODPS.

2. Da quando decorre il temine?

Secondo l'articolo 6 ODPS il termine decorre dal momento in cui la SEFRI riceve il modulo di dichiarazione debitamente compilato, firmato e accompagnato da tutti i documenti richiesti.

Il termine non decorre se la richiesta è incompleta. In tal caso, la SEFRI si adopera per ottenere una richiesta completa. Le autorità competenti sono contattate soltanto quando il dossier è completo (v. anche la domanda 4).

3. I termini sono validi anche per i richiedenti che hanno ricevuto una risposta negativa?

Questa domanda riguarda diversi casi:

- Se la dichiarazione è incompleta, non viene considerata valida e il termine non decorre.
 In tal caso la decisione non è necessariamente negativa: la SEFRI si limita a chiedere maggiori informazioni al richiedente, senza prendere una decisione. Ma in altri casi la SEFRI potrebbe non entrare in materia (se la persona non è abilitata a fare una dichiarazione, ecc.). In tal caso, il richiedente può fare ricorso per via ordinaria.
- Se la richiesta è correttamente depositata e se l'autorità di controllo richiede una prova attitudinale è possibile fare ricorso secondo le regole ordinarie di procedura amministrativa, sia a livello federale che cantonale. Se il richiedente ricorre contro la decisione, per principio non può iniziare l'attività prima che l'istanza di ricorso si sia pronunciata.

4. I termini decorrono anche in attesa dell'attestato che dimostra l'esperienza professionale acquisita nel Paese d'origine?

In generale, la SEFRI trasmette il dossier completo. Ciò significa che le autorità successive non devono richiedere documenti complementari come la dimostrazione dell'esperienza professionale. Vi sono tuttavia delle eccezioni: per le professioni soggette al riconoscimento dell'esperienza professionale, può essere necessario contattare il richiedente per verificare se adempie alle condizioni degli articoli 16-19 della direttiva 2005/36/CE.

In tal caso l'autorità di controllo deve sospendere la procedura, comunicare al richiedente i motivi della sospensione ed emanare una decisione entro la fine del secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni richieste. Di conseguenza, il termine non decorre durante la sospensione (art. 7 par. 4 secondo comma, seconda frase 2005/36/CE e art. 11 ODPS).

Come viene comunicata alle autorità un'eventuale sospensione dei termini?

L'autorità di controllo decide in merito alla sospensione e quindi ne è a conoscenza. La procedura informatica permetterà alle autorità di accedere online all'area riservata dove sono o saranno registrati i dossier.

II. Documenti allegati

6. Qual è la procedura quando un medico senza esperienza inoltra richiesta?

Rimangono valide le disposizioni consuete della direttiva 2005/36/CE sulle professioni settoriali: il titolo di formazione elencato all'allegato V deve essere riconosciuto conformemente all'articolo 21 e seguenti della direttiva. La direttiva non permette di esigere dai medici di cui all'allegato V il possesso di un'esperienza professionale.

Va inoltre precisato che la direttiva non tratta le questioni riguardanti il rimborso da parte dell'assicurazione malattie. Un medico autorizzato a praticare secondo la direttiva 2005/36/CE non può quindi richiedere l'attribuzione automatica di un numero RCC.

7. La completezza del dossier è garantita?

Sì, in virtù dell'articolo 5 ODPS. Un dossier risulta completo in relazione ai documenti obbligatori di cui all'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE. Le autorità successive (di verifica delle qualifiche e di esercizio della professione) potrebbero tuttavia richiedere ulteriori documenti al fine di verificare le conoscenze linguistiche del richiedente, conoscere i contenuti della sua formazione o per ottenere conferma della loro copertura assicurativa. Ciò riguarda dunque soltanto tre situazioni:

- Informazioni sui contenuti della formazione (per le professioni soggette al sistema generale di riconoscimento);
- Informazioni sulla copertura assicurativa, se per legge tale assicurazione è richiesta per l'esercizio della professione;
- Certificato linguistico, se la conoscenza di una lingua nazionale è indispensabile per l'esercizio della professione e se l'autorità di verifica non l'ha già verificata.

La SEFRI raccomanda ai prestatori di allegare questi documenti alla dichiarazione, ma non può obbligarli a farlo perché non figurano all'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE. Se i prestatori non seguono la raccomandazione della SEFRI, si espongono al rischio di sospensione della procedura.

8. Quando l'autorità competente può richiedere un certificato di buona condotta?

Nella procedura di dichiarazione il «certificato di buona condotta» è sostituito dall'attestazione dell'articolo 3 lettera b OPDS (la quale certifica che il richiedente è legalmente stabilito in uno Stato dell'UE/AELS per esercitarvi le attività in questione e che non gli è fatto divieto di esercitarle, anche temporaneamente, al momento del rilascio dell'attestazione). Ciò significa che l'autorità competente per l'esercizio della professione non può sospendere la procedura per richiedere un certificato di buona condotta. L'attestazione è parte integrante del dossier e la SEFRI verifica che contenga tutti i dati richiesti.

Sospendere la procedura per verificare se il prestatore è stato condannato nel suo Paese di stabilimento (l'informazione figura nella suddetta attestazione) è lecito soltanto in casi eccezionali, ad esempio qualora durante i contatti con l'autorità locale straniera un'autorità cantonale venisse a conoscenza di pratiche illecite della professione. Un sospetto fondato giustifica una procedura di sospensione per verificare lo statuto professionale di un prestatore di servizi.

L'attestazione dell'articolo 3 lettera b OPDS va esibita anche per qualsiasi rinnovo (art. 4 cpv. 2 OPDS).

9. I dossier trasmessi dalla SEFRI sono sempre completi?

I dossier trasmessi dalla SEFRI contengono sempre gli allegati citati all'articolo 3 ODPS, con informazioni riguardanti anche lo statuto professionale («good standing»). Le autorità competenti in materia di esercizio della professione non devono riverificare o chiedere nuovamente questi documenti.

Pur non essendo una regola assoluta, le deroghe devono rimanere un'eccezione (v. domanda 8 qui sopra, secondo paragrafo). Per esempio, se l'autorità di verifica delle qualifiche ha sospeso la procedura per un lungo periodo (es. diversi mesi) per ottenere i documenti riguardanti la formazione del richiedente, un'autorità cantonale potrebbe essere autorizzata a verificare lo statuto professionale della persona (cioè che continua ad essere stabilita legalmente all'estero per esercitare la professione e che non le è stato fatto divieto di praticarla, anche a titolo provvisorio).

I documenti supplementari che le autorità potrebbero richiedere figurano alla domanda 7.

10. È lecito richiedere un certificato linguistico? Non è contemplato né dalla LDPS né dall'ODPS?

La dimostrazione delle conoscenze linguistiche è disciplinata dall'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE. L'articolo si applica direttamente, non è necessario trasporlo nel diritto interno. Spetta all'autorità competente valutare se la padronanza di una lingua nazionale è indispensabile al buon esercizio della professione.

11. Come si procede per chiedere conferma – quando è possibile (v. domanda 9) - che la persona continua ad essere stabilita legalmente all'estero per esercitare la professione e che non le è stato fatto divieto di praticarla, anche a titolo provvisorio?

Bisogna contattare l'autorità competente dello Stato d'origine. Se non fosse nota, informarsi presso il <u>punto di contatto</u> del paese. La SEFRI sarà lieta di fornire assistenza.

12. La SEFRI fornisce documenti sulla procedura di dichiarazione?

La SEFRI fornisce una documentazione generica, ad esempio i modelli di comunicazione e di decisione, e rimane a disposizione delle autorità cantonali e federali per casi particolari.

13. Bisogna fornire un attestato di assicurazione di responsabilità civile?

Il prestatore deve fornire informazioni sulla copertura assicurativa riguardanti la responsabilità professionale (art. 7 par. 1 della direttiva 2005/36/CE e art. 2 cpv. 2 lett. e ODPS). Al momento della dichiarazione si tratta tuttavia di un'informazione facoltativa. Se l'esercizio della professione in Svizzera richiede l'obbligo assicurativo, il prestatore dovrà stipulare un'assicurazione svizzera o straniera a condizione che copra il territorio svizzero (v. l'art. 4 della direttiva 2005/36/CE, secondo cui la professione deve essere esercitata alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante).

Se l'esercizio della professione in Svizzera richiede un'assicurazione e se il prestatore non ha fornito di propria iniziativa i relativi documenti, l'autorità competente per l'esercizio della professione dovrà sospendere la procedura e invitare il prestatore a dimostrare che è assicurato in Svizzera (v. domanda 7).

14. Dove si trovano gli indirizzi dei punti di contatto UE?

Sono facilmente reperibili sul sito della SEFRI o interrogando un motore di ricerca. Si trovano anche su Internet.

Visto e considerato il gran numero di autorità competenti nell'UE, la SEFRI non può fornire una lista esauriente.

15. Il richiedente deve presentare un certificato medico?

No, questo documento non rientra fra quelli che la direttiva permette di richiedere ai prestatori di servizi. Viceversa, il prestatore deve essere autorizzato ad esercitare la professione nel Paese di domicilio e presentare un attestato recente che lo certifichi (art. 7 par. 2 della direttiva 2005/36/CE e art. 3, lett. b ODPS). L'autorità svizzera può così presumere che la persona possieda le facoltà mentali e fisiche richieste.

16. Serve una procura per contattare le autorità all'estero?

No, la cooperazione amministrativa non richiede procura (art. 8 della direttiva 2005/36/CE).

17. Si può richiedere un estratto del casellario giudiziale?

Può essere richiesta prova di assenza di condanne penali per quanto riguarda le professioni nel settore della sicurezza (art. 7 par. 2 lett. e della direttiva 2005/36/CE e art. 3 lett. e ODPS). Per le altre professioni l'attestato che certifica che il prestatore è legalmente stabilito per esercitare la propria professione è sufficiente a comprovare l'assenza di condanne incompatibili con l'esercizio della professione. Di conseguenza, non è possibile chiedere un estratto del casellario giudiziale per professioni diverse da quelle del settore della sicurezza.

18. Posso esigere che il prestatore indichi il suo indirizzo di residenza in Svizzera oppure quello del destinatario dei servizi?

No, non è possibile. La procedura della LDPS permette al prestatore di far verificare le sue qualifiche se ha l'intenzione, in futuro o nell'anno in corso, di fornire dei servizi in Svizzera. Per principio, la procedura inizia prima ancora che il prestatore conosca il suo cliente svizzero. Si tratta di una differenza fondamentale rispetto alla legge sui lavoratori distaccati, che prevede di notificare la prestazione concreta all'Ufficio federale delle migrazioni (UFM), specificando il periodo e il luogo.

19. Quando posso chiedere la traduzione dei documenti?

Dovrebbe rimanere un'eccezione, ma è lecito esigere la traduzione di documenti non redatti in italiano, francese o tedesco.

Inoltre, la traduzione va chiesta solo se è assolutamente indispensabile per comprendere la portata del documento. Per esempio, è inutile far tradurre un documento d'identità per ottenere le informazioni pertinenti.

20. A partire da quando un documento è considerato troppo vecchio e si può chiedere al prestatore di produrne uno più recente?

La direttiva non prevede regole al riguardo. La domanda verte essenzialmente sull'attestazione dell'articolo 3, lettera b ODPS. Spetta alla SEFRI verificare se l'attestazione è ricevibile ovvero se non è troppo vecchia. A seconda delle circostanze, soltanto i casi di cui alla domanda 9, 2° paragrafo, potrebbero giustificare la successiva richiesta di un nuovo documento, nel corso della procedura.

III. Regime transitorio

21. La legislazione del mio Cantone prevede già una procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi. Un prestatore che si è già annunciato per il 2013 deve seguire la nuova procedura della SEFRI dal 1° settembre 2013?

No, le dichiarazioni fatte all'istanza cantonale per il 2013 restano valide. Detto questo, il prestatore autorizzato a lavorare nel 2013 in virtù del diritto cantonale dovrà dichiararsi alla SEFRI nel 2014 se intende fornire servizi anche in quell'anno. In tal caso si tratterà di una prima dichiarazione.

Per principio, le legislazioni cantonali che obbligano i prestatori a dichiararsi saranno abrogate se hanno la stessa portata della LDPS.

IV. Domande generali sull'inquadramento della prestazione di servizi

22. Chi verifica che i prestatori non lavorino più di 90 giorni per anno civile in Svizzera? Quali sono le conseguenze per chi non rispetta questa regola?

I controlli futuri saranno identici a quelli che vengono svolti dall'entrata in vigore dell'ALC (2002). La durata di 90 giorni non è una novità, la situazione è la stessa da molto tempo.

23. Occorre ripetere tutta la procedura se il prestatore desidera lavorare in Svizzera per al massimo 90 giorni nel nuovo anno civile?

Il rinnovo di una dichiarazione per un ulteriore anno civile è sempre sottoposto all'obbligo di dichiarazione. Al momento del rinnovo, soltanto l'attestazione dell'articolo 3 lettera b ODPS verrà richiesta sistematicamente. Gli altri documenti citati all'articolo 3 andranno forniti in caso di rinnovo, ma soltanto se hanno subìto cambiamenti.

Al momento del rinnovo, non vi sarà una nuova verifica delle qualifiche (art. 7 par. 4 della direttiva 2005/36/CE), ma l'autorità competente per l'esercizio della professione segnalerà al richiedente che non vi sono motivi contrari alla prestazione di servizi.

24. Un lavoratore straniero necessita di un permesso di domicilio se possiede un permesso di lavoro per 120 giorni?

Sì, se l'attività supera i 90 giorni, si tratta di domicilio e non di prestazione di servizi. La prestazione di servizi è infatti limitata a 90 giorni per anno civile (art. 5 ALC, RS 0.142.112.681; art. 1 LDPS).

25. Un prestatore di servizi proveniente da uno Stato UE/AELS in possesso di un permesso di lavoro di 90 giorni per anno civile può ottenere un permesso di domicilio?

Le condizioni per il domicilio non sono di competenza della SEFRI. Tuttavia, se un prestatore di servizi autorizzato ad esercitare la propria professione in Svizzera prevede di trasferirvisi dovrà avviare una procedura classica di riconoscimento, secondo il titolo III della direttiva 2005/36/CE.

26. Le autorità hanno accesso alla banca dati dell'UFM (procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata)?

No, per quanto risulta alla SEFRI. La domanda dovrebbe tuttavia essere rivolta direttamente all'UFM.

V. Costi della procedura ed emolumenti

27. Qual è l'importo degli emolumenti per la procedura?

Ogni autorità deve applicare le proprie basi legali sugli emolumenti. La SEFRI prevede di percepire CHF 90.— per una dichiarazione iniziale. Tale somma non include ovviamente la verifica delle qualifiche.

Le autorità fatturano i propri servizi secondo la prassi abituale. Si osservi che gli emolumenti per una prestazione di servizi limitata nel tempo devono essere di entità inferiore a quelli per uno stabilimento in Svizzera. In più, devono essere proporzionali, specialmente se la prestazione è brevissima (soltanto pochi giorni).

28. Ci sono spese per il rinnovo?

Sì, in base alle regole generali sulla riscossione di emolumenti. Se il rinnovo non prevede alcuna verifica delle qualifiche, e quindi nessun onere da parte dell'autorità, è lecito supporre che non saranno fatturate spese.

29. Chi mette a disposizione le risorse necessarie per elaborare le richieste?

La Confederazione si fa carico del sistema centrale della procedura elettronica, della ricezione dei dati, della verifica formale dei dossier e della trasmissione alle autorità di verifica/autorizzazione all'esercizio.

I compiti di verifica, per analogia alla procedura per l'equipollenza in caso di domicilio, spettano alle autorità competenti per le professioni in questione. Per esempio, la Confederazione si assume il costo di trattamento per le operazioni di verifica delle professioni mediche (UFSP), delle professioni sanitarie (CRS) e delle attività nel settore dell'elettricità (ESTI).

Ciascuna autorità di verifica e di esercizio della professione stanzia le risorse necessarie al trattamento dei dossier.

30. Chi si assume i costi dell'esame di idoneità linguistica?

Secondo il principio della copertura dei costi, le spese sono sostenute dal prestatore.

VI. Mobilità intercantonale del prestatore

31. Come ci si comporta nel Cantone di Ginevra con l'autorizzazione di un osteopata abilitato a lavorare nel Cantone di Neuchâtel? Ha bisogno di un'autorizzazione?

Dopo la verifica delle competenze, dovrà rivolgersi all'autorità competente per l'esercizio della professione nel Cantone presso il quale desidera esercitare una nuova prestazione di servizi. Nota Bene: per principio la LMI si applica alle persone domiciliate in Svizzera, escludendo quindi i prestatori di servizi.

32. Prendiamo il caso di un prestatore di servizi la cui richiesta viene respinta nel Giura, ma accolta nel Cantone di Friburgo. C'è uno scambio di informazioni tra i Cantoni?

La procedura informatica permetterà all'autorità cantonale di consultare il dossier del prestatore, il quale però non conterrà le decisioni di altre autorità cantonali, ma soltanto l'esito della procedura di verifica (positivo/negativo, misure di compensazione superate/non superate).

VII. Altre domande

33. Posso chiedere che il prestatore svolga il suo servizio in locali adeguati?

Le condizioni per effettuare la prestazione di servizi sono identiche a quelle imposte ai cittadini nazionali (art. 4 par. 1 della direttiva 2005/36/CE). Ciò significa che se l'esercizio della professione obbedisce a determinate regole (codice deontologico, obbligo di disporre di locali, regole pubblicitarie, ecc.), esse si applicano anche ai prestatori di servizi.

Per queste regole il prestatore non deve seguire una procedura speciale, come ad esempio per le qualifiche professionali. Deve semplicemente rispettarle nello svolgimento dell'attività. Se non le rispetta, si esporrà alle medesime sanzioni previste per i professionisti svizzeri.

34. In qualità di autorità competente posso ricorrere all'articolo 9 della direttiva 2005/36/CE (informazioni ai destinatari dei servizi)?

Durante l'elaborazione della LDPS non si è fatto uso di questa disposizione perché non è consuetudine richiedere queste informazioni ai prestatori di servizi svizzeri.

35. A chi si applicano le sanzioni?

Le sanzioni si applicano al prestatore di servizi che (art. 7 LDPS e art. 15 ODPS):

- Fornisce per la prima volta una prestazione di servizi senza rispettare l'obbligo di dichiarazione sancito dall'ordinanza;
- Omette di rinnovare la sua dichiarazione o di indicare un cambiamento sostanziale in merito alle informazioni dichiarate.

36. La SEFRI archivia i dossier?

No, i dossier cartacei sono restituiti ai richiedenti dopo le verifiche formali. Sono integralmente scannerizzate nel sistema informatico e accessibili alle autorità cantonali o agli organi intercantonali.

Per le autorità che scaricano il dossier in formato PDF dal sistema informatico l'autenticità dei documenti è garantita perché la SEFRI verifica l'invio di copie autenticate. Se alla SEFRI vengono inviate copie non autenticate, la dichiarazione sarà considerata incompleta e la SEFRI la rispedirà al richiedente affinché la completi.

37. Quante richieste sono previste?

Il progetto è stato sviluppato basandosi su 8000 richieste all'anno. Questa cifra è tuttavia difficile da verificare. La SEFRI non si aspetta tantissime richieste nei primi mesi.

38. Come sarà comunicato alle autorità e ai Cantoni il numero di richieste previste?

La SEFRI informa i Cantoni o le autorità intercantonali di aver ricevuto il dossier (art. 8 ODPS).

39. La verifica delle qualifiche di un prestatore di servizi è identica a quella di una persona che intende stabilirsi in Svizzera?

Può accadere che in alcuni casi, tenuto conto dell'attività temporalmente ridotta o degli imperativi legati a misure di compensazione da predisporre entro i termini di cui all'articolo 7 paragrafo 4 secondo comma della direttiva 2005/36/CE, le autorità di verifica riducano i criteri di confronto. Inoltre, secondo l'articolo 3 capoverso 2 LDPS, per richiedere al prestatore di servizi una prova attitudinale bisogna che le differenze rilevate siano tali da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

40. Quando bisogna iscriversi alla cassa malati obbligatoria?

L'argomento non è di competenza della SEFRI e non è contemplato dalla direttiva 2005/36/CE.

41. C'è un blocco delle autorizzazioni?

Questo argomento non riguarda direttamente la SEFRI, tuttavia una moratoria per i medici analoga a quella già introdotta in passato è compatibile con la direttiva 2005/36/CE, a condizione che non sia discriminatoria.

42. Quando entrerà in vigore la nuova procedura di dichiarazione?

L'entrata in vigore è prevista il 1° settembre 2013. Non sono possibili proroghe.

43. Perché determinate professioni sono di competenza della CRS e altre dei Cantoni?

La CRS è competente della verifica delle professioni sanitarie non mediche. Agisce su mandato della SEFRI e può trattare soltanto le formazioni per le quali è competente la SEFRI stessa. La CRS è quindi competente per tutte le professioni sanitarie non mediche la cui formazione è disciplinata dalla LFPr o dalla LSUP.

Alcuni diplomi rimangono di competenza esclusiva della SEFRI e non vengono delegati alla CRS. Si tratta di professioni quali specialista in acustica, assistente dentale, droghiere (solo livello AFC), assistente di studio medico, ottico e optometrista, ortopedico – brachieraio, ortopedico, calzolaio ortopedico, assistente di farmacia, odontotecnico, guardiano di animali.

I Cantoni devono esaminare le professioni da essi regolamentate e che non richiedono una formazione di diritto federale. Di conseguenza, per verificare le qualifiche, ricevono direttamente le dichiarazioni. La verifica avviene in base diritto cantonale se è stato adeguato alla direttiva 2005/36/CE oppure direttamente in base alla direttiva 2005/36/CE. Rientrano in questa categoria le terapie alternative e tradizionali (finché la SEFRI non avrà emanato un regolamento di verifica), i consulenti per le madri e padri, i protesisti dentali ecc.

44. I procedimenti disciplinari nei confronti di un prestatore di servizi vanno presi in considerazione?

L'attestazione dell'articolo 3 lettera b OPDS certifica ragionevolmente che al prestatore non è fatto divieto di esercitare la professione. Inoltre, quando il prestatore firma il formulario di dichiarazione della SEFR, certifica che non è in corso alcuna procedura.

Per il resto, la cooperazione amministrativa è disciplinata all'articolo 8 della direttiva 2005/36/CE, che prevede la possibilità di essere informati sulle eventuali sanzioni imposte a un professionista.

45. Vi è una prescrizione riguardo alla lingua nella quale deve essere sostenuto l'esame?

No, ma la lingua del Cantone dove avverrà la prestazione è una scelta oggettivamente ammissibile.

46. Per quali professioni del settore sanitario vengono organizzati esami a livello federale?

Sono previste misure di compensazione organizzate a livello federale per le professioni di competenza della SEFRI o delle autorità federali, vale a dire optometrista, odontotecnico, calzolaio ortopedico, ortopedico e assistente dentale.

47. I prestatori di servizi provenienti dai Paesi UE/AELS hanno il diritto di utilizzare un titolo di formazione svizzero?

No, si veda l'articolo 13 capoverso 3 ODPS.

48. Sulla nozione di «sanità e sicurezza pubblica» c'è una differenza tra l'articolo 3, capoverso 2 della legge e l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva?

Non vi sono differenze nella nozione. È vero che l'articolo 3 capoverso 2 LDPS cita per ragioni di fluidità soltanto le differenze che minacciano «la sanità o la sicurezza pubblica», ma questa disposizione fa chiaramente riferimento all'articolo 7 paragrafo 4 della direttiva 2005/36/CE, che cita i danni gravi per la «salute o la sicurezza del destinatario del servizio».